



Comune di Soazza

Cantone dei Grigioni

STATUTO COMUNALE

Indice

I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Il Comune
Art.	2	Sovranità
Art.	3	Compiti
Art.	4	Delega di funzioni
Art.	5	Parificazione dei sessi
Art.	6	Diritto di voto
Art.	7	Elezioni e votazioni federali e cantonali
Art.	8	Eleggibilità
Art.	9	Candidatura
Art.	10	Durata della carica
Art.	11	Data delle elezioni e entrata in carica
Art.	12	Autosospensioni, dimissioni ed elezioni sostitutive
Art.	13	Indennità e stipendi
Art.	14	Motivi di esclusione
Art.	15	Obbligo di astensione
Art.	16	Diritto di petizione
Art.	17	Diritto di iniziativa
Art.	18	Procedura per le iniziative
Art.	19	Ritiro dell'iniziativa
Art.	20	Diritto d'informazione
Art.	21	Diritto di ricorso
Art.	22	Responsabilità
Art.	23	Protocollo
Art.	24	Visione dei protocolli
Art.	25	Riesame di decisioni

II ORGANIZZAZIONE COMUNALE

Art.	26	Organi comunali
------	----	-----------------

a) Assemblea Comunale

Art.	27	Composizione
Art.	28	Compiti e competenze
Art.	29	Convocazione e ordine del giorno
Art.	30	Facoltà di decisione
Art.	31	Presidenza
Art.	32	Scrutinatori
Art.	33	Procedura di votazione

b) Municipio

Art.	34	Funzione e composizione
Art.	35	Elezione
Art.	36	Dicasteri
Art.	37	Riunioni
Art.	38	Partecipazioni e decisioni
Art.	39	Compiti e competenze
Art.	40	Rappresentanza e Gestione

c) La Commissione di Gestione

- Art. 41 Composizione ed elezione
- Art. 42 Compiti e competenze

III PATRIMONIO COMUNALE

- Art. 43 Consistenza del patrimonio
- Art. 44 Amministrazione
- Art. 45 Alienazione
- Art. 46 Principi di gestione finanziaria

IV FINANZE, TASSE, CONTRIBUTI E IMPOSTE

- Art. 47 Tasse
- Art. 48 Imposte
- Art. 49 Congodimenti
- Art. 50 Contributi perimetrali
- Art. 51 Tasse di soggiorno

V COMUNE PATRIZIALE

- Art. 52 Diritti

VI COMUNE PARROCCHIALE

- Art. 53 Chiesa

VII DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 54 Revisione
- Art. 55 Entrata in vigore
- Art. 56 Abrogazione

I. Disposizioni generali

Articolo 1

Il Comune
Il Comune di Soazza è un ente territoriale di diritto pubblico. Si compone delle persone abitanti sul suo territorio.

Articolo 2

Sovranità
Nel quadro della legislazione federale e cantonale, il Comune ha diritto all'autonomia amministrativa. Entro limiti della sua competenza legale, il Comune esercita la sovranità su tutte le persone e le cose che si trovano sul suo territorio.

Articolo 3

Compiti
Il Comune adempie le funzioni richieste per il bene della collettività. Esso promuove lo sviluppo culturale nonché la prosperità sociale ed economica ed emana le necessarie leggi ed i regolamenti.

Articolo 4

Delega di funzioni
Il Comune può affidare lo svolgimento di determinate funzioni a enti di diritto pubblico o privato, a istituti, a fondazioni o a privati.

Articolo 5

Parificazione dei sessi
La designazione di persone e funzioni contenute nel presente statuto si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso dello statuto non risulti altrimenti.

Articolo 6

Diritto di voto
Hanno diritto di voto in affari comunali tutti cittadini svizzeri domiciliati nel Comune che sono in possesso dei diritti civili, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che non sono interdetti per infermità o debolezza mentale (art. 369 CCS) e che sono iscritti nel catalogo elettorale.

Articolo 7

Elezioni e votazioni federali e cantonali
Le votazioni e le elezioni federali e cantonali sono regolate dalle relative disposizioni della Confederazione e del Cantone.

Articolo 8

Eleggibilità
Ogni cittadino svizzero avente diritto di voto nel Comune può essere eletto in un'Autorità comunale.

Articolo 9

Candidatura e data delle elezioni
Le modalità per la presentazione di candidature per il Municipio e la Commissione di gestione e la data delle elezioni sono fissate dal Regolamento nomine.

Articolo 10

Durata della carica
La durata della carica del Municipio e delle Autorità comunali è di 3 (tre) anni.

Articolo 11

Entrata in carica

La nomina dei membri di altre Commissioni, del Consiglio Scolastico e dei Delegati avrà luogo durante la prima Assemblea dell'anno seguente la nomina del Municipio.

L'entrata in carica ha luogo per il Municipio il 1° gennaio successivo alla nomina. Per la Commissione di gestione, altre Commissioni e i Delegati segue immediatamente la nomina, ad eccezione del Consiglio Scolastico che entra in carica all'inizio dell'anno scolastico.

L'Autorità uscente è responsabile del regolare trapasso dei poteri.

Articolo 12

Autosospensioni,
dimissioni ed elezioni
sostitutive

L'autosospensione di un membro del Municipio non è ammessa.

Se un membro di un'Autorità abbandona in via definitiva la sua carica nel corso del mandato per un motivo qualsiasi, va indetta un'elezione sostitutiva per il rimanente periodo di carica, salvo nel caso in cui la prossima elezione ordinaria si svolga entro i sei mesi successivi. L'elezione sostitutiva si conforma alle stesse disposizioni delle elezioni ordinarie. L'entrata in carica segue immediatamente la nomina.

Articolo 13

Indennità e stipendi

- a) Le indennità fisse e orarie per i membri del Municipio vengono stabilite dall'Assemblea comunale. Inoltre vengono rimborsate le spese sopportate e giustificate.
- b) Per gli altri membri di Autorità e Commissioni comunali viene fissata un'indennità globale annua.
- c) Il Segretario comunale e l'operaio comunale vengono retribuiti secondo le disposizioni del regolamento degli impiegati cantonali.
- d) Gli altri impiegati o prestatori di servizi sono remunerati secondo accordi contrattuali esistenti o in base a contratti individuali.

Articolo 14

Motivi di esclusione

Genitori e figli, fratelli e sorelle, zii e nipoti, cognati, suoceri, generi e nuore, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono essere contemporaneamente membri della medesima Autorità comunale.

Impiegati comunali in pianta stabile non possono far parte né del Municipio né della Commissione di gestione né di un'Autorità immediatamente superiore.

I membri del Municipio non possono essere membri della Commissione di gestione.

Articolo 15

Obbligo di astensione

Un membro di un'Autorità comunale deve ricusarsi nella discussione e decisione su una pratica per la quale egli stesso ha un interesse immediato o ci sono motivi di esclusione come da art. 14.

Articolo 16

Diritto di petizione

Il diritto di petizione è garantito. Ogni abitante del Comune può presentare al Municipio proposte, domande e reclami. Il Municipio è tenuto ad evaderli con sollecitudine.

Articolo 17

Diritto di iniziativa
Il diritto d'iniziativa è garantito. L'iniziativa che deve trattare un unico oggetto, va inoltrata per iscritto al Municipio e deve essere firmata da almeno 20 degli aventi diritto di voto nel Comune.
L'iniziativa può essere presentata in forma generica o sotto forma di progetto elaborato.
Per il resto fanno stato per analogia le relative norme della Legge cantonale dei diritti politici in vigore.

Articolo 18

Procedura per le iniziative
Un'iniziativa che abbia acquisito validità deve essere trattata in seno all'Assemblea comunale al più tardi entro tre mesi dalla sua presentazione. Il Municipio può sottoporre anche delle controproposte all'Assemblea comunale. Se vi è una controproposta si vota innanzitutto per scegliere tra questa e l'iniziativa. Successivamente l'Assemblea comunale, tramite votazione definitiva, deve decidere se accogliere o rigettare la proposta uscita dalla prima votazione.

Articolo 19

Ritiro dell'iniziativa
Un'iniziativa può essere ritirata in ogni momento dai primi cinque firmatari fino alla votazione, a meno che contenga una clausola di ritiro di altro tenore.

Articolo 20

Diritto d'informazione
Esaurito l'ordine del giorno, ogni cittadino avente diritto di voto, può chiedere oralmente, ragguagli sullo stato o sull'evasione di una determinata pratica comunale. Di regola il Municipio risponde immediatamente. Se ciò non avviene la risposta informative deve essere fornita al più tardi in occasione della successiva Assemblea comunale. L'informazione può essere negata se vi si oppongono importanti interessi del Comune o di terzi.

Articolo 21

Diritto di ricorso
Le risoluzioni, le decisioni e i decreti di multa del Municipio così come le deliberazioni dell'Assemblea o di un'altra Autorità comunale possono essere impugnate in base alla legislazione cantonale.

Articolo 22

Responsabilità
La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla Legge sulla responsabilità dello stato.

Articolo 23

Protocollo
Nell'Assemblea comunale, nel Municipio ed in ogni altra Autorità comunale devono essere redatti protocolli separati che contengano le decisioni, i risultati delle elezioni o votazioni e un riassunto degli interventi. Il Segretario comunale è incaricato per la redazione dei protocolli se non è designata un'altra persona. Dopo essere stati approvati devono essere firmati dal verbalista e da chi ha presieduto la seduta.
Per le votazioni assembleari all'urna viene steso un protocollo dei risultati, firmato dagli scrutinatori.

Articolo 24

Visione dei protocolli
Ogni avente diritto di voto può prendere visione dei protocolli dell'Assemblea. La visione dei verbali del Municipio e delle rimanenti Autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi tutelabili. Al diritto

di visione può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto del verbale, contro il versamento di un'equa tassa.

Fanno eccezione da questa regola, quei casi ove vi è collisione di interessi, per i quali il Municipio e le altre Autorità comunali hanno il diritto ed il dovere di sottrarre totalmente o parzialmente gli atti alla visione del pubblico.

Articolo 25

Riesame di decisioni

Le decisioni dell'Assemblea comunale possono sempre essere presentate per il riesame. Sono riservati i diritti di terzi. Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si entrerà nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei votanti presenti all'Assemblea.

II. Organizzazione Comunale

Articolo 26

Organi comunali

Gli organi ordinari del Comune sono:

- a) l'Assemblea comunale
- b) il Municipio
- c) la Commissione di gestione

a) L'Assemblea comunale

Articolo 27

Composizione

L'Assemblea comunale è l'Autorità suprema del Comune, all'interno del quale i residenti aventi diritto di voto esercitano i diritti loro spettanti in questioni comunali.

Articolo 28

Compiti e competenze

All'Assemblea comunale competono i seguenti poteri:

1. indire le elezioni:
 - a) del Presidente comunale
 - b) degli altri membri del Municipio
 - c) dei membri della Commissione di gestione
 - d) delle altre elezioni, se non sono espressamente delegate ad un'altra Autorità;
2. emanare e modificare e abrogare disposizioni dello Statuto comunale e di leggi, ordinanze e regolamenti comunali aventi carattere di obbligatorietà generale;
3. approvare il preventivo e il consuntivo comunale nonché determinare il tasso d'imposta;
4. autorizzare uscite e spese non previste dal preventivo e che superano la competenza finanziaria del Municipio;
5. contrarre o prolungare nuovi prestiti e assumere fidejussioni;
6. autorizzare la compera, la vendita, la permuta e la costituzione in pegno di proprietà fondiaria nonché la costituzione e la cancellazione di servitù prediali. Restano riservati i diritti del Comune Patriziale;
7. autorizzare la concessione e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, esercitare il diritto di riversione nel senso della legislazione sui diritti delle acque nonché concedere altri speciali diritti di godimento che vanno oltre la durata di 30 anni;

8. decidere sulla collaborazione con altri comuni, corporazioni e istituti regionali;
9. decidere sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;
10. decidere sulla relativa aggregazione con altri Comuni;

Articolo 29

Convocazione e ordine del giorno

L'Assemblea comunale viene convocata dal Municipio tramite avviso all'albo comunale. Essa può decidere soltanto su oggetti contenuti nell'ordine del giorno il quale deve essere reso noto almeno cinque giorni prima della riunione dell'Assemblea.

Articolo 30

Facoltà di decisione

Ogni Assemblea comunale regolarmente convocata è competente a deliberare validamente. Essa può decidere soltanto su oggetti contenuti nell'ordine del giorno.

Articolo 31

Presidenza

L'Assemblea comunale è presieduta dal Presidente comunale. In caso d'impedimento subentra in sua vece il Vice-Presidente comunale o un altro membro del Municipio.

Articolo 32

Scrutinatori

L'Assemblea comunale designa gli scrutinatori necessari su proposta del Municipio. Per le votazioni federali e cantonali l'Ufficio elettorale e gli scrutinatori necessari sono sempre designati dal Municipio.

Articolo 33

Procedura di votazione

Le votazioni avvengono per alzata di mano.
Devono essere effettuate per iscritto (scrutinio segreto) se lo richiede un terzo degli aventi diritto di voto presenti.
Nelle votazioni per alzata di mano fa stato la maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità decide il Presidente comunale, in sua assenza il Vice-Presidente comunale.
Nelle votazioni per scheda fa stato la maggioranza assoluta dei voti validi emessi. Le schede bianche o nulle non vengono computate. A parità di voti, la proposta è da considerare respinta.

b) Municipio

Articolo 34

Funzione e composizione

Il Municipio è la suprema Autorità esecutiva, amministrativa e di polizia del Comune.
È composto dal Presidente comunale e da altri quattro municipali. I Municipali possono sempre essere rieletti
Il Presidente comunale può restare in carica al massimo 12 (dodici) anni. La sua rielezione è di nuovo ammessa dopo la sospensione di una legislatura.
Il Municipio designa il Vice-Presidente comunale tra i suoi membri.

Articolo 35

Elezioni

L'elezione del Presidente comunale e dei membri del Municipio avviene secondo il Regolamento nomine.

Le elezioni riguardanti altre cariche possono essere effettuate per alzata di mano. È eletto chi ottiene la maggioranza dei voti. A parità di voti decide la sorte.

Articolo 36

Dicasteri

La ripartizione dei compiti sotto elencati, l'istituzione e l'assegnazione dei dicasteri viene fatta dal Municipio stesso durante la prima seduta costitutiva e viene portata a conoscenza della popolazione tramite l'albo comunale. Ogni membro del Municipio assume la direzione del dicastero che gli viene assegnato.

Tra le funzioni del Municipio rientrano in particolare le seguenti materie:

- a) amministrazione generale
- b) sicurezza pubblica (bassa polizia, pompieri, protezione civile)
- c) istruzione (scuole e scuola dell'infanzia)
- d) cultura e tempo libero (preservazione della natura e del patrimonio storico)
- e) sanità (polizia sanitaria)
- f) benessere sociale (assistenza sociale)
- g) trasporti (strade, costruzioni)
- h) ambiente e ordinamento del territorio (pianificazione territoriale locale, approvvigionamento idrico, eliminazione delle acque di scarico, smaltimento dei rifiuti, sepolture e cimitero, protezione dell'ambiente)
- i) economia pubblica (agricoltura, economia forestale),
- j) finanze e imposte

Articolo 37

Riunioni

Il Municipio si riunisce di regola una volta alla settimana. Su richiesta di uno dei suoi membri possono venire convocate sedute straordinarie.

Articolo 38

Partecipazione e decisioni

Il Municipio può deliberare validamente se sono presenti almeno 3 (tre) membri.

Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità nelle votazioni decide il Presidente comunale, nelle elezioni la sorte.

Ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto (art. 19 della Legge sui Comuni). Restano riservate le disposizioni sull'obbligo di ricusa.

Su richiesta di un Municipale l'espressione del voto deve essere segreta. In caso di parità di voti, la trattanda è da considerare respinta.

Articolo 39

Compiti e competenze

Al Municipio competono tutti i poteri che per diritto federale o cantonale, per statuto o leggi comunali non spettano ad un altro organo. Ad esso incombono i seguenti compiti:

1. Provvedere all'applicazione delle leggi della Confederazione e del Cantone nonché all'attuazione delle leggi e ordinanze comunali delle risoluzioni dell'Assemblea. Rendere esecutive le decisioni dell'Assemblea comunale.
2. Elaborare e proporre modifiche di leggi e regolamenti comunali; emanare le relative ordinanze di esecuzione; preparare tutte pratiche e proposte da sottoporre all'Assemblea comunale.

3. La direzione e la sorveglianza di tutta l'amministrazione comunale.
4. Curare l'amministrazione del patrimonio comunale e la gestione dei singoli dicasteri.
5. Allestire e presentare:
 - a) il preventivo comunale entro il mese di dicembre dell'anno precedente
 - b) il resoconto comunale al più tardi entro il 15 giugno dell'anno in chiusura
 - c) proporre all'Assemblea comunale il moltiplicatore d'imposta.
6. Deliberare lavori e forniture di qualsiasi natura in base alle offerte presentate in seguito a concorso e in base ai crediti approvati dall'Assemblea comunale, sia per spese straordinarie sia per spese contenute nel preventivo annuale comunale.
7. Stanziare spese straordinarie e impreviste fino a importi di fr. 12'000.-- una sola volta per lo stesso oggetto.
8. Provvedere all'incasso delle imposte, delle tasse comunali e dei crediti procedendo in via esecutiva contro i morosi.
9. Decidere sulla condotta di processi e ricorsi nonché sulla stipulazione di arbitrati e transazioni e rappresentare il Comune davanti a tribunali e Autorità.
10. Esercitare la funzione di bassa polizia spettante al Comune e quella penale in procedure di diritto amministrativo.
11. Stipulare contratti su affari il cui disbrigo rientra nelle competenze del Municipio. Affittare le proprietà del Comune Politico (alpi, terreni, edifici ecc.) per un periodo massimo di 6 (sei) anni, rinnovabili.
12. Decidere su eventuali richieste di condoni di tasse, imposte e multe comunali, nell'ambito delle proprie competenze finanziarie.
13. Nominare delegati e rappresentanti comunali in quanto la nomina non sia espressamente conferita ad altro organo.
14. Esercitare tutte le competenze che non sono attribuite ad un altro organo dal diritto federale, cantonale, dallo statuto o dalla legislazione comunale.
15. Assumere e esonerare dipendenti e personale ausiliario del Comune in base ai relativi regolamenti di servizio ed esercitare la sorveglianza sugli stessi in base alle condizioni di retribuzione stabilite nell'art. 13 dello Statuto comunale.
16. Nominare Commissioni consultive speciali.

Articolo 40

Rappresentanza e
Gestione

Il Municipio rappresenta il Comune di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente comunale o il Vice-Presidente comunale firma unitamente al Segretario comunale o ad un altro membro del Municipio in modo vincolante per il Comune.

Il Presidente comunale ed i Municipali provvedono al disbrigo delle pratiche che sono di loro competenza.

Il Presidente comunale dirige l'Assemblea comunale e presiede le sedute del Municipio. Firma la corrispondenza ufficiale ed i verbali delle sedute del Municipio e dell'Assemblea.

In casi urgenti egli può adottare in via cautelativa i necessari provvedimenti provvisori. Egli esercita inoltre la sorveglianza su tutti i dicasteri e dipendenti comunali.

c) La Commissione di gestione

Articolo 41

Composizione ed elezione La Commissione di gestione si compone di 3 (tre) membri. I motivi d'esclusione e astensione sono regolati dall'art. 14 dello Statuto comunale.
La Commissione di gestione si costituisce da sé. Essa può deliberare validamente solo alla presenza di tutti i suoi membri.
L'elezione avviene secondo il Regolamento nomine.

Articolo 42

Compiti e competenze Al più tardi dopo ogni chiusura dei conti annuali, la Commissione di gestione verifica i conti e la gestione dell'Amministrazione comunale compreso la tenuta della cassa, della contabilità e l'osservanza del preventivo a norma degli statuti, regolamenti, ordinanze e decisioni prese dalle Autorità comunali. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale devono essere messi a disposizione della Commissione di gestione. Essa deve presentare rapporto scritto all'Assemblea comunale e formulare proposte entro il 15 giugno che segue la gestione chiusa.
D'intesa con il Municipio la Commissione di gestione, per la supervisione dei conti e della gestione amministrativa, può far capo all'Ufficio per i Comuni o ad esperti privati.

III. Patrimonio comunale

Articolo 43

Consistenza del patrimonio

Il patrimonio del Comune si compone:

- a) Delle cose destinate all'uso pubblico, quali le strade, le piazze, le acque ed il suolo di cui non è comprovata la proprietà privata (art. 664 CCS e art. 118 e 119 della Legge cantonale d'introduzione al CCS).
- b) Dei beni amministrativi, segnatamente le cose e i fondi finanziari che con la loro sostanza sono messi al diretto servizio dell'amministrazione come edifici comunali e scolastici, case di riposo, impianti destinati a rifornire gli abitanti di acqua e elettricità, canalizzazioni, impianti per lo spegnimento di incendi, cimitero, campi sportivi, palestre, autoveicoli ecc..
- c) Del patrimonio di godimento, cioè alpi, pascoli comunali, boschi, lotti comunali, diritti di vago pascolo, diritti di far legna e di pascolazione
- d) Dei beni patrimoniali, cioè capitali, denaro in contante, crediti, immobili ed opere che vengono detenuti in proprietà dal Comune per il loro valore patrimoniale e sfruttati nelle forme del diritto privato (locazione, affitto, vendita di proventi) o attraverso concessione di speciali diritti di utilizzazione.

Articolo 44

Amministrazione

Il Comune ha l'obbligo di provvedere ad una buona amministrazione del suo patrimonio, garantendo la conservazione integrale e ricavando un reddito adeguato, sicuro e durevole.
I beni patrimoniali e amministrativi di investimento devono essere convenientemente consolidati mediante ammortamenti periodici e riserve.

Articolo 45

Alienazione

Le proprietà fondiarie che appartengono al patrimonio di congodimento del Comune non devono essere alienate se con ciò vengono notevolmente limitati nel loro complesso i godimenti pubblici ad essi collegati. Sono escluse da queste limitazioni le alienazioni effettuate per l'adempimento di compiti pubblici o per la costruzione di opere che rientrano nell'interesse pubblico. Per il resto fanno stato le relative disposizioni della Legge sui Comuni del Cantone dei Grigioni.

Articolo 46

Principi di gestione finanziaria

I mezzi pubblici vanno impiegati con parsimonia ed economia. Il bilancio deve essere in pareggio nel medio termine. Ogni uscita presuppone una base legale, una decisione di credito e un'autorizzazione al pagamento.

IV. Finanze, Tasse, Contributi e Imposte

Articolo 47

Tasse

Il Comune può prelevare dagli utenti tasse d'utilizzazione di opere e d'impianti comunali; Quale compenso per una determinata richiesta di prestazione dell'Amministrazione comunale o per lo svolgimento di un determinato atto d'ufficio (ad es. rilascio di permessi), il Comune può riscuotere tasse amministrative. L'importo delle tasse è fissato dalle corrispondenti ordinanze comunali. Le tasse sono da fissare secondo criteri uniformi per tutti gli abitanti.

Articolo 48

Imposte

Il Comune preleva imposte secondo la Legge tributaria comunale e cantonale. Questa legge deve ottenere l'approvazione del Governo.

Articolo 49

Congodimenti

Per l'uso degli alpi, pascoli e boschi vengono prelevate tasse di congodimento conformemente alla Legge cantonale sui comuni.

Articolo 50

Contributi perimetrali

Se il Comune esegue opere o impianti, per esempio: strade, acquedotti, fognature, linee elettriche o altro che procurano un particolare vantaggio a terzi o determinano un aumento di valore dei fondi privati, verrà prelevato dai beneficiari un contributo alle spese dell'opera, proporzionato al vantaggio loro derivante. La decisione di applicazione deve essere presa per ogni singola opera, contemporaneamente allo stanziamento del credito da parte dell'Autorità competente. Per le modalità di applicazione ci si adeguerà alla legge cantonale vigente in materia.

Articolo 51

Tasse di soggiorno

Il Comune preleva una tassa di soggiorno da destinare all'incremento turistico. La tassa è fissata in uno speciale regolamento comunale. La tassa di soggiorno può essere delegata a terzi. Le entrate derivanti da queste tasse non possono essere utilizzate per finanziare compiti comunali ordinari.

V. Comune Patriziale

Articolo 52

Diritti

I diritti dei Patrizi e del Comune Patriziale all'interno del Comune Politico si conformano alla legislazione cantonale.

VI. Comune Parrocchiale

Articolo 53

Chiesa

I diritti del Comune Parrocchiale sono garantiti dalla Costituzione cantonale. Esso amministra il proprio patrimonio in modo autonomo.

VII. Disposizione Finali

Articolo 54

Revisione

Il presente Statuto può sempre essere riveduto parzialmente o totalmente a maggioranza assoluta dei votanti dell'Assemblea comunale.

Articolo 55

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale.
Esso va sottoposto per approvazione al Governo, il quale ne esamina la legalità. Ciò vale anche per ogni successiva modifica o aggiunta allo Statuto.

Articolo 56

Abrogazione


Il presente Statuto sostituisce quello del 29 novembre 1961
Con la sua entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni comunali in contraddizione con esso.

Approvato dall'Assemblea comunale del 4 luglio 2012.

Per il COMUNE DI SOAZZA

Il Presidente comunale:


Leone Mantovani



Il Segretario comunale:


Paolo Bottelli


Approvato dal Governo secondo
decreto no. 821 del 28.9.2012

In nome del Governo

La Presidente:


B. Janom Steiner

Il Cancelliere:


Dr. C. Riesen

